



SENT. n° ..... 229  
R.C. LAV. ..... 1092/16  
..... 2017

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA**

**SEZIONE LAVORO**

\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Sezione Lavoro in composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott. Francesco Orlandi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta a ruolo il 01.07.16 al n.° 1092/16 R. Lav. e promossa con ricorso depositato nelle medesima data;

**DA**

rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Veronese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Schio, via Lago di Lugano n. 27, come da procura a margine del ricorso introduttivo;

**ricorrente**

**CONTRO**

....., rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Mondin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Schio, Piazza Statuto n. 25, come da procura a margine del ricorso

introduttivo;

resistente

**In oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

In via preliminare si devono rigettare le eccezioni di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto con la costituzione in giudizio tale nullità deve considerarsi sanata, e del decreto ingiuntivo stesso per mancata notifica del relativo ricorso, in quanto una volta ottenuta la predetta notifica la parte ingiunta ha facoltà di accedere al relativo fascicolo e prendere conoscenza anche del relativo ricorso.

Quanto al merito della vicenda, si evidenzia che il diritto alla corresponsione del T.F.R matura dal momento della cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, se il relativo credito è pagato in un momento successivo, sorge il diritto del lavoratore alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma capitale dovuta.

Pertanto la rivalutazione e gli interessi decorrono dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e non dal momento del ritardato pagamento rateale. Nessuna norma prevede come termine a quo per il pagamento degli interessi questo secondo momento e la contrattazione collettiva non può derogarvi.

Quanto al calcolo degli interessi operato dal ricorrente, questo appare corretto alla luce del conteggio prodotto, che quantifica gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata alla luce dei principi espressi dalla Corte di



Cassazione n. 4822/02.

La circostanza che in sede stragiudiziale, tramite l'associazione di categoria, il ricorrente avesse chiesto una somma superiore non giustifica l'odierna opposizione per l'intero credito ingiunto.

Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

**Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:**

- 1) Conferma il decreto ingiuntivo R.G. 573/16 emesso dal Tribunale di Vicenza il 16.05.16;
- 2) Liquida le spese di lite in complessivi € 300,00, di cui € 150,00 per la fase di studio e introduttiva, ed € 150,00 per la fase decisoria.

**IL GIUDICE**

**Dott. Francesco Orlandi**  
*Francesco Orlandi*

SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI 17 MAR 2017

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE - B3  
*Antonio Garofalo*

